

ANALISI DI CONTESTO DEI REGIMI AUTORIZZATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

di Gaetano Armao¹

Il contesto regolativo dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dopo una stratificazione normativa ventennale sviluppatasi in termini non sempre lineari, si avvia ad un nuovo assetto.

In attuazione dell'art. 26, comma 4 e 5, lett. b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge sulla concorrenza per il 2021) il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, con il precipuo obiettivo di razionalizzazione, riordinare e semplificare il quadro normativo dei regimi in materia di energie rinnovabili, anche adeguando i regimi stessi alla disciplina unionale.

Il Consiglio dei ministri, il 7 agosto u.s., come noto, in attuazione della citata legge del n. 118 del 2022, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che introduce il *Testo unico in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*. Alla stregua di quanto stabilito, adesso all'esame della Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. e delle Camere per i pareri di rito, sono individuati i regimi amministrativi per costruzione ed esercizio di FER, di sistemi di accumulo, di opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti.

Obiettivo è la semplificazione e l'accelerazione delle autorizzazioni e la riduzione dei costi di conformità, la burocrazia e gli oneri normativi, in linea con i susseguenti interventi sell'UE nella prospettiva del recepimento della terza direttiva di sistema, la n. 2023/2413/UE (RED3).

In questo senso si muove anche il rapporto *"The future of European competitiveness"* appena presentato dalla Commissione europea ed affidato al Prof. Draghi². Il rapporto individua quale priorità, nel breve termine, il recepimento della legislazione vigente in materia di autorizzazioni per le energie rinnovabili concentrandosi sulla digitalizzazione dei processi di autorizzazione nazionali nell'UE e sul supporto all'implementazione della formazione per le autorità nazionali di autorizzazione per le energie rinnovabili, estendendo il silenzio assenso e valutando l'introduzione di processi di autorizzazione integrati per interi ecosistemi industriali e infrastrutturali. Nella prospettiva delineata, a medio termine, si auspica inoltre un'azione legislativa più incisiva a livello UE per accelerare le autorizzazioni per i progetti infrastrutturali e di flessibilità correlati e le reti necessarie per integrare ulteriori capacità FER nel sistema energetico, rendendo le aree di accelerazione delle energie rinnovabili (RAA).

Quello che si apre è uno scenario nuovo, nel quale le esigenze di semplificazione, accelerazione e proporzionalità, dovranno trovare attuazione nel nuovo assetto dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili che pur deve tenere conto delle peculiarità dell'ordinamento interno, della morfologia del territorio italiano e del suo paesaggio, dell'antica antropizzazione e delle radici culturali, dell'asimmetria di sviluppo tecnologico e regolativo delle diverse tipologie di produzione energetica ecosostenibile.

Tale assetto poter essere poi definito dal recepimento della direttiva 2023/2413/UE (RED3) che ha quale termine ultimo quello della primavera 2025.

¹ Professore associato, abilitato ordinario, presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo e delegato del Rettore per l'insularità. Presidente della Commissione tecnico-scientifica per le autorizzazioni ambientali delle Regione Siciliana. La raccolta di materiali è stata predisposta per la lezione tenuta l'11 settembre 2024 all'Executive Master in Energy Management dell'Università LUMSA.

² *The future of European competitiveness. Part A - A competitiveness strategy for Europe*, Bruxelles 2024, 32 e ss. <https://commission.europa.eu>.

CONTESTO NORMATIVO

- 1) **Direttiva 2001/77/CE** per la promozione dell'energia elettrica prodotta da *fonti energetiche rinnovabili* (IAFR-FER)³ nel mercato UE recepita dal **D. Lgs. 387/2003**.
- 2) **Direttiva 2009/28/CE (RED1)**, sviluppo FER procedure autorizzative: proporzionate, necessarie, semplificate. Recepita con **D.Lgs 28/2011** nuovo quadro autorizzazioni. **D.MSE 10 settembre 2010** "*Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", armonizzazione procedimenti regionali.
- 3) **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, dicembre 2019, adesso aggiornato (giugno 2024) ed all'esame della Commissione UE.
- 4) **Direttiva 2018/2001/UE (RED2)**, recepita dal **D.Lgs. 199/2021** introduce misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti per realizzazione di FER, ma anche **Linee guida Mite 27 giugno 2022** "*Chiarimenti su caratteristiche minime e requisiti che un impianto fotovoltaico deve possedere per essere definito agrivoltaico*"
- 5) **Raccomandazione Commissione UE C (2022) 3219** del 18.5.2022 sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia.
- 6) **Regolamento (UE) n. 2021/1119** istituisce "*quadro per il conseguimento della neutralità climatica*" (mod. Reg. 401/2009/CE e Reg.2018/1999/UE "*Normativa europea sul clima*", per riduzione irreversibile e graduale di emissioni antropogeniche di gas ad effetto serra dalle fonti ed aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati.
- 7) **Direttiva 2023/2413/UE (RED3)** (recepimento entro 5.2025) semplificazione ed accelerazione degli *iter* autorizzativi, individuazione aree di snellimento procedurale, drastica riduzione dei tempi per autorizzazioni FER, sino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati devono considerare le FER, reti, impianti di stoccaggio, d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica.
- 8) Delibera Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), 8 marzo 2022, approvazione del **Piano per la Transizione Ecologica**.
- 9) **L. 5 agosto 2022, n. 118** (art. 26, c. 4 e 5, lett. d), *l. concorrenza 2021*), **nuovi regimi amministrativi** per costruzione o esercizio degli IAFR e sistemi di accumulo di energia (*modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale di impianti, ed per opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio*).
- 10) **Decreto MASE 21 giugno 2024** ("*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*"), art. 3 le Regioni individuano, ex art. 20, c. 4 del d.lgs. n. 199/2021, con legge, entro 180 gg. dall'entrata in vigore del d.m. (3.7.2024) aree idonee e non idonee ex art. 7 del DM. Non prevista norma transitoria.
- 11) **d.l. 15 maggio 2024, n. 63** conv. con mod. dalla **l. 12 luglio 2024, n. 101**, art. 5 limite all'uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole ex piano urbanistico consentiti "*esclusivamente in aree di cui alle lett. a), per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del c. 8*", escluse CER e PNRR. Norma transitoria.
- 12) **Raccomandazioni Commissione UE: a) 2024/1343**, sull'accelerazione delle procedure autorizzative per l'energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati che siano anche trasparenti e digitali, limitando al minimo le zone inidonee; **b) 2024/1344**, sulla progettazione delle aste per le energie rinnovabili.

³ Impianti relativi a: energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia osmotica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Con l'obiettivo, secondo le previsioni UE, di equilibrio tra emissioni ed assorbimenti dei gas a effetto serra da raggiungere nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente conseguire emissioni negative. La produzione di energia va ricompresa tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, conseguentemente allo Stato pertiene l'individuazione dei principi fondamentali della materia, mentre le autonomie regionali possono approvare leggi di dettaglio, nel rispetto dei principi stabiliti da leggi statali⁴.

TIPOLOGIE PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FER (D.LGS. 28/2011, ART.4)

Per lo sviluppo degli IAFR ed il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi climatici, costruzione ed esercizio di impianti FER, sono regolati da procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base di caratteristiche applicative:

- **ATTIVITÀ IN EDILIZIA LIBERA - art.6 del DPR 380/2001** - per l'esecuzione di interventi senza titolo abilitativo, ferme le prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (*norme antisismiche, sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, tutela del rischio idrogeologico, Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

- **DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (DILA) - art.6 bis D.Lgs. 28/2011** per modifiche ad impianti esistenti o progetti che, senza incremento di impianti o opere connesse, a prescindere dalla potenza conseguita, ricadono nelle categorie di cui alle lett. a), b), c), d). Per il c. 3 la realizzazione di nuovi impianti ftv su coperture di fabbricati rurali, opifici e residenziali o con sostituzione di coperture con rimozione di eternit o amianto, fuori da zone A, DM LLPP n. 1444/1968 3 tutela da Codice dei beni culturali e del paesaggio.

- **PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) - art.6 D.Lgs. 28/2011** - per la realizzazione di IAFR per minori soglie di potenza. La PAS va richiesta al Comune 30 gg. prima dell'inizio lavori, da progettista abilitato, con relazione ed elaborati progettuali attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi e delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. Per la PAS vale silenzio-assenso: decorsi 30 gg dall'istanza possono iniziare i lavori.

- **AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) - art.5 del D.Lgs. n.28/2011 e art.12 del D.Lgs. 387/2003** - autorizzazione di IAFR, sopra soglie di potenza. L'AU conclude un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi, costituisce titolo per costruire e ad esercire l'impianto e, determina variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 gg. al netto dei tempi previsti per la procedura di *Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*, se necessaria. La competenza per il rilascio dell'A.U. è delle Regioni o delle Province da esse delegate.

⁴ In merito, per un'articolata rassegna delle questioni sul tema si veda da ultimo P. MASTELLONE, *La disciplina in materia di fonti di energia rinnovabili e la tendenza "decentralizzante": quale ruolo per lo Stato?*, in <https://ceridap.eu>. In generale sui principi di matrice unionale e costituzionale relativi alla materia si veda per tutti F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Torino, 2024, 79 e ss.

SCHEMA SINTETICO REGIMI DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI FER (d.Lgs. 28/2011)

- a) *Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera ex art. 6, c. 11;*
- b) *Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata ex art. 6-bis;*
- c) *Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6;*
- d) *Autorizzazione Unica ex art. 5.*

Salve le previsioni di cui agli artt. 6, c. 9-*bis*, 6-*bis* e 7-*bis*, c. 5, nelle aree idonee ex art. 20 D.Lgs. 199/2021, ed ex art. 20, c. 8, i regimi per costruzione ed esercizio di IAFR ed opere connesse nonché, senza variazione dell'area, per potenziamento, rifacimento ed integrale ricostruzione:

- a) *fino a 1 MW: DILA per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;*
- b) *da 1 MW sino a 12 MW: PAS;*
- c) *da 12 MW: procedura di AU⁵.*

ITER	SOGLIA POTENZA
Comunicazione	<p>Impianti integrati su edifici e manufatti</p> <p>Impianti a terra e le relative opere connesse realizzati in aree industriali, commerciali e artigianali, in cave o discariche</p> <p>Altri impianti con potenza fino a 50 kW, se previsto dagli ordinamenti regionali</p>
DILA	<p>Impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW e opere connesse localizzati in aree idonee. Modifiche non sostanziali</p>
PAS	<p>Altri impianti fotovoltaici con potenza fino a 50 kW (o 1 MW se previsto da disciplina regionale)</p> <p>Impianti fotovoltaici con potenza fino a 12 MW localizzati in A.I.</p> <p>Impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici</p> <p>Impianti agrivoltaici che distino non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale</p>
AU	<p>Impianti >1 MW, Impianti >12 MW in aree idonee, Mod. sostanziali</p>

⁵ V. MASE, Dip. Ambiente, nota del 5 marzo 2024, prot. 14110.

APPLICAZIONE DEL PAUR EX ART. 27 BIS CODICE DELL'AMBIENTE ALLE FER.

A questo riguardo va posta la questione dell'assoggettamento delle procedure relative agli IAFR al *Provvedimento autorizzatorio unico regionale* (PAUR) ex art. 27 bis del codice dell'ambiente (d. lgs.152/2006 e s.m.i.)⁶.

Giusta la norma richiamata, infatti, con riferimento ai procedimenti di VIA di competenza regionale si prevede un procedimento autorizzatorio unico, al quale è preposta l'autorità competente, comprensivo anche della VIA ed in grado di determinare il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti progettati, alla stregua della scansione procedimentale sancita dalla stessa previsione normativa.

Tale atto viene individuato dal legislatore a conclusione di un procedimento avente "*natura omnicomprensiva*" ai sensi dell'art. 14, c. 4, l. 241/1990 e s.m.i. e della disciplina regionale siciliana che tale normativa richiama (l.r. n. 7 del 2019)⁷ ed incardinato presso l'amministrazione ambientale⁸, in cui vi è un unico provvedimento di VIA che assorbe in sé tanto la valutazione sull'impatto ambientale vera e propria, quanto gli altri titoli eventualmente richiesti per realizzare il progetto⁹.

Giova poi ricordare che la Corte costituzionale, con la sent. n. 53 del 2021 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma regionale che richiama l'art. 27-bis del Codice dell'ambiente, in quanto si riferisca esclusivamente al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, anziché al rispetto della procedura prevista, la disciplina statale richiamata ha, infatti, delineato la "*struttura*" del procedimento, imponendo l'esame contestuale dei diversi punti di vista e investendo così anche la "*qualità*" delle valutazioni effettuate in conferenza di servizi¹⁰.

In merito occorre rilevare che giusta l'art. 47, del d.l. n.13/2023 conv. con mod. dalla l. n. 41/2023, è stato modificato l'art. 12, c. 4, del d.lgs. 387/2003 si realizza il coordinamento dell'*Autorizzazione Unica* con la procedura di VIA.

L'art. 12 novellato prevede così che il procedimento debba ricomprendere ad ogni effetto anche la VIA. Alla stregua del mutato quadro normativo - come precisato dal MASE (riscontro all'interpello della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2024) - con norma successiva e speciale, si è introdotta una deroga all'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, con la conseguenza che "*per gli impianti di produzione di*

⁶ Tale disposizione prevede che qualora un progetto sia sottoposto a Via regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi richiesti debbono essere acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi sincrona decisoria in base alla disciplina richiamata. Si veda in merito il documento "*Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art. 27 bis, D.Lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale*", consultabile in: <https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1849>

⁷ «*Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*»

⁸ L'"*autorità competente*" è costituita dalla «*pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome*» (così art. 7-bis, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), pur riguardando la VIA solo uno dei provvedimenti che compongono il provvedimento finale, nel quadro delineato dal legislatore essa assume un carattere preminente. Nella Regione Siciliana occorre richiamare il decreto interassessoriale (Territorio e ambiente ed Energia e servizi pubblici) del 18 agosto 2020, n. 234, relativo al rilascio del *provvedimento autorizzatorio unico regionale* (PAUR) che attribuisce all'Assessorato al Territorio e ambiente, in quanto autorità ambientale, la competenza sulla procedura.

⁹ Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, l'istituto del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) risponde alla "*regola della concentrazione in un unico procedimento di tutte le autorizzazioni, degli assensi e dei titoli di abilitazione settoriali...attraverso il modulo della conferenza di servizi, all'interno della quale tutti i vari interessi pubblici dovevano essere acquisiti e ponderati, senza alcuna possibilità per ciascuna Amministrazione partecipante di porre il proprio veto, neppure ai fini della tutela del paesaggio, da bilanciare necessariamente con la salvaguardia dell'ambiente e con le altre esigenze fondamentali della collettività.*" Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, IV^o 29 maggio 2024, n. 4818.

¹⁰ Il carattere obbligatorio della convocazione della conferenza di servizi, nella procedura prodromica all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della VIA e degli altri titoli abilitativi, rende l'art. 3, lett. c), della legge regionale impugnata incompatibile con l'art. 117, comma 2, lett. s).

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili si deve applicare il nuovo procedimento unico (AU) e non il PAUR”.

SCHEMA DI TESTO UNICO IN MATERIA DI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

Giova premettere che ai sensi dell'art. 1, c. 3 dello schema di TU i regimi amministrativi “sono considerati livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione”, da ciò discende che le regioni e gli enti locali debbono conformarsi alle disposizioni del decreto “entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore”, prevedendosi che nel caso di mancato rispetto del predetto termine, si applicano le previsioni del decreto e salva restando la possibilità che le regioni stabiliscano “regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto”. Con specifico riguardo alle autonomie speciali il successivo comma, con la clausola di salvaguardia, fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che debbono adeguarsi al decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Tornando ad esaminare le previsioni dello schema di TU va sottolineato che esso risponde agli obiettivi di semplificazione individuati dal PNRR, consentendo di raccogliere, unificare e consolidare le norme che disciplinano la realizzazione di impianti FER. Uniformando le frastagliate procedure, peraltro sottoposte a molteplici modifiche ed integrazioni, si individuano tre modelli differenziati a seconda delle tipologie, della dimensione e della localizzazione degli impianti¹¹.

Le tre tipologie sono:

- *l'attività libera;*
- *la procedura abilitativa semplificata; (PAS);*
- *l'Autorizzazione unica (AU).*

Rispetto alla morfologia in precedenza illustrata viene sostanzialmente assorbita nell'attività libera, con conseguente ampliamento dell'applicazione, quella sinora sottoposta a *Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA)*.

L'ATTIVITÀ LIBERA, a differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di comunicazione né, per gli interventi soggetti a DILA, alcuna forma di dichiarazione, non richiede atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l'autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni (con una riduzione rispetto al termine attuale di 45 gg.).

La **PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)**, trova applicazione per i progetti che non richiedono procedimento autorizzativo e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: in relazione alle tipologie individuate, con eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si individuano da un minimo di 30 gg. ad un massimo di 75 gg. per la conclusione della procedura. In tal modo si supera la possibilità di sospensione che può protrarre i tempi di conclusione del procedimento autorizzativo. È prevista l'introduzione del silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento stabilito dalla normativa vigente. Per gli interventi che impongono l'assenso di ulteriori amministrazioni è introdotta una conferenza di servizi, con modifiche rispetto al procedimento vigente.

La procedura di **AUTORIZZAZIONE UNICA (AU)** prevede invece che l'istanza venga invece presentata alla Regione per impianti inferiori a 300 MW - in tal guisa, determinando un incremento delle competenze regionali, in particolare per le valutazioni della Commissione tecnico specialistica della Regione Siciliana - oltre tale soglia al MASE competente anche per gli impianti per l'eolico marino galleggiante

¹¹ La disciplina concerne: “la costruzione ovvero l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti” (art. 1).

(c,d, *off shore*). Anche se con riguardo a tale ultimo profilo non poco controversi risultano i parti i profili di competenza regionale, nel caso di specie sconosciuti, avuto riguardo non solo ai precedenti del regime delle piattaforme del settore petrolifero e del gas¹², ma anche con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza 15 febbraio 2024, n. 16.

Per l'AU si prevede si determina in 120 gg decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza, termine che può esser sospeso per un massimo di 60 gg. in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a *valutazione di impatto ambientale* (VIA) stabilendosi inoltre che il procedimento, in relazione alla complessità può protrarsi sino a 175 gg., nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 gg., nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest'ultima anche Verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA.

Si determina, in buona sostanza, il contingentamento dei tempi procedurali, ricomprendendo anche la definizione della valutazione ambientale e superando la previsione che, ad oggi, stabilisce un termine di 60 o 90 gg. per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, definire puntualmente il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque ricomprendendo anche la conclusione delle valutazioni ambientali. Il regolamento in questione sarà approvato su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per riforme istituzionali e semplificazione normativa, dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con quello dell'economia e delle finanze e con quelle della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere delle Camere e del Consiglio di Stato.

Per quanto concerne l'esercizio delle competenze legislative ed amministrative della Regione sul tema, avuto riguardo alle diverse materie involte (*territorio, ambiente, acque, pesca, attività produttive* etc.), appare urgente un intervento legislativo che possa integrare il quadro regolatorio e dettare specifiche norme organizzative, superando la lacunosa disciplina vigente ed incentrata sulle ll.rr. n. 11/2010, (art. 105, c. 5)¹³ e 20 n. 29/2015, e sul Regolamento emanato con DPRS n. 48/2012. Mentre il *Piano energetico ambientale regionale siciliano* (PEARS) approvato con delibera di Giunta n. 1/2009, ed emanato con DPRS 9/3/2009, ed aggiornato con delibera di Giunta n. 67/2022 e DPRS n. 4/2022.

Al riguardo va evidenziato che il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi nel procedimento approvativo del decreto concernente i regimi autorizzatori degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con apporto consultivo di rito, ha espresso rilevanti critiche¹⁴. In particolare, il parere ha contestato lo scostamento del procedimento di approvazione del provvedimento dalla previsione della legge delega, la mancanza dell'intesa preventiva della Conferenza unificata, la scarsa chiarezza sul contributo della riorganizzazione dei regimi autorizzatori allo sviluppo delle fonti rinnovabili come richiesto dalle norme Ue di cui alla direttiva 2018/2001/Ue e direttiva 2024/2013/Ue, ed infine, la complessiva lacunosità della tecnica normativa adottata.

¹² Si veda da ultimo delibera della Giunta del 2 agosto 2024, n. 260 con riguardo alla piattaforme ENI Cassiopea.

¹³ A mente del quale "il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva, anche in conformità a quanto disposto successivamente dalla direttiva comunitaria 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 e dall'art. 6, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mediante l'emanazione del presente regolamento"

¹⁴ Consiglio di Stato, Sezione Cons. Atti Normativi, 12 settembre 2024, n. 1216.

TABELLA RIEPILOGATIVA, CON I RELATIVI RICHIAMI NORMATIVI ALLA DIRETTIVA RED II, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA RED III¹⁵

PROCEDURE AUTORIZZATIVE	DURATA MASSIMA	
	In zone di accelerazione	Al di fuori di zone di accelerazione
Conferma della presentazione della domanda o richiesta di integrazione (senza indebito ritardo). <i>NB: la data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura autorizzatoria.</i>	30 giorni dal ricevimento <i>(art. 16, Dir. RED II)</i>	45 giorni dal ricevimento <i>(art. 16, Dir. RED II)</i>
Durata della procedura	12 mesi prorogabili di 6 mesi <i>(art. 16-bis, par. 1, RED II)</i>	24 mesi prorogabili di 6 mesi <i>(art. 16-ter, par. 1, RED II)</i>
Durata della procedura per progetti Off-Shore	24 mesi prorogabili di 6 mesi <i>(art. 16-bis, par. 1, RED II)</i>	36 mesi prorogabili di 6 mesi <i>(art. 16-ter, par. 1, RED II)</i>
Durata della procedura per progetti di revisione della potenza		
In caso di nuovi impianti di potenza <150kw, Impianti di stoccaggio co-ubicati, e relativa connessione alla rete	6 mesi prorogabili di 3 mesi <i>(art. 16-bis, par. 2, RED II)</i>	12 mesi prorogabili di 3 mesi <i>(art. 16-ter, par. 2, co. 2, RED II)</i>
In caso di impianti <i>off-shore</i>		24 mesi prorogabili di 3 mesi <i>(art. 16-ter, par. 2, co. 2, RED II)</i>
In caso di eolico <i>off-shore</i>	12 mesi prorogabili di 6 mesi <i>(art. 16-bis, par. 1, Dir. RED II)</i>	
In caso di aumento della capacità non > 15% (fatta salva VIA), per connessioni	3 mesi salvi problemi di incompatibilità tecnica <i>(art. 16-quater, par. 1, Dir. RED II)</i>	
Durata della procedura per impianti solari e di stoccaggio co-ubicati (se lo scopo primario delle strutture artificiali di ubicazione non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio)	3 mesi <i>(art. 16-quinquies, par. 1, Dir. RED II)</i>	
nel caso di impianto solare con capacità = o < a 100 kW anche per CER e autoconsumatori	1 mese <i>(art. 16-quinquies, par. 2, Dir. RED II)</i>	

¹⁵ Fonte CAMERA DEI DEPUTATI, *La normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche rinnovabili*, Roma, 2024, testo al quale si rinvia per un'ampia rassegna della normativa in materia.

SCHEDE SU QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO VIGENTE (fonte GSE)

IAFR	ITER	SOGLIA POTENZA	SOGLIA POTENZA (SEMP. E/ O IN AREA IDONEA)	NORMATIV A DI SEMPLI.NE
Biomasse	Comunicazione	≤50 kW		
Biomasse	DILA	Modifica non sostanziale con incremento potenza		
Biomasse	PAS	≤200 kW		
Biomasse	AU	>200 kW Modifiche sostanziali		
Biometano	PAS	≤500 sm ³ h		
Biometano	AU	>500 sm ³ h		
Eolico on shore	Edilizia libera	≤60 kW		DL 13/2023
Eolico on shore	DILA	Modifica non sostanziale ed incremento potenza		
Eolico on shore	PAS	>60 Kw ≤1 MW		
Eolico on shore	AU	>60 kW		
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurr.ne biogas	Comunicazione	≤50 kW		
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurr.ne biogas	DILA	Modifica non sostanziale con incremento potenza		

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurr.ne biogas	PAS	≤300 kW		
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurr.ne biogas	AU	>300 kW Modifiche sostanziali		
Geotermoelettrico	Comunicazione	≤200 kW		
Geotermoelettrico	DILA	Modifica non sostanziale con incremento potenza		
Geotermoelettrico	AU	>200 kW		
Idroelettrico	Comunicazione	≤50 kW		
Idroelettrico	DILA	Modifica non sostanziale con incremento potenza		
Idroelettrico	PAS	≤100 kW		
Idroelettrico	AU	>100 kW		
Fotovoltaico su edifici	Edilizia libera	≤200 kW		
Fotovoltaici	DILA	Modifica non sostanziale ed incremento potenza	≤1 MW	DL 17/2022
FTV agrivoltaici	PAS		>1-≤12 MW	DL 17/202. DL 181/2023
FTV floating	PAS		≤10 MW	DL 39/2023
Fotovoltaici	AU	>1 MW. Modifiche sostanziali	>12 MW	D.Lgs. 199/2021D L 181/2023

Art. 20 d.lgs. n. 199/2021 - testo coordinato

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Con uno o più decreti del MASE di concerto con il MIC, e il MIPAAF previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:

a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (...), in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), ((incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,)) c-bis), c-bis.1) ((e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo)). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una ((comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto)) nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e ((del Piano nazionale per gli investimenti complementari)) al PNRR (PNC) di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° luglio 2021, n. 101](#), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e PPAA, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e PPAA, da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico non può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della PPAA che effettua il trasferimento.

3. Ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, lettere a\) e b\), della legge 22 aprile 2021, n. 53](#), nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della PDC esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'[articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#). Le PPAA provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

5. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.

7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017](#), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#):

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'[articolo 268, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri¹⁶.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

¹⁶ Il [D.L. 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito con modificazioni dalla [L. 15 luglio 2022, n. 91](#), ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che "Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 57, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1"

**Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER dopo le
Semplificazioni (D.Lgs. 199/2021, DL Semplificazioni, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.)**

Impianti soggetti a procedure di comunicazione e/o edilizia libera		
Iter	Caratteristiche	Riferimento normativo
<i>Comunicazione al Comune</i>	Interventi descritti ed elencati ai paragrafi 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010 : <ul style="list-style-type: none"> • su edifici (senza limiti) di potenza) • a terra (di potenza inferiore a 50 kW) 	Art.6, comma 11 del D.Lgs. 28/2011 Paragrafi 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010
<i>Comunicazione al Gestore di Rete elettrica e al Comune</i>	Modello unico nazionale (DM MITE n.297 del 2/8/2022, art.2, c.1, lett.b): interventi che prevedono l'installazione - anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (D.M. n.1444/1968) - con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, di potenza fino a 200 kW	Commi 1 e 5 dell'art.7-bis del D.Lgs. 28/2011
<i>Interventi in edilizia libera</i>	Interventi di modifica di impianti esistenti , diversi dalla modifica sostanziale, che non comportano modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento	art.5, comma 3, del D.Lgs. 28/2011
<i>Interventi in edilizia libera</i>	Installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici a terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006, ove previste. Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza. La Soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi	Art.22-bis del D.Lgs. 199/2021
<i>Interventi in edilizia libera</i>	Impianti ubicati in area agricola , senza limiti di potenza, realizzati da imprenditori agricoli o secondo la modalità prevista per impianti agrivoltaici	Art.49, comma 3 del DL 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. n.41 del 21/4/2023
<i>Comunicazione di Edilizia Libera</i>	Varianti non sostanziali su impianti esistenti o già autorizzati; per modifiche non sostanziali : interventi in edilizia libera (art.5, comma 3, del D.Lgs. 28/2011):	Art.5-6 D.Lgs. 28/2011

Impianti soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata		
Iter	Caratteristiche	Riferimento normativo
PAS	Impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 12 MW ubicati nelle aree idonee identificate ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021	Art.4 comma 2-bis, lettera b), del D.Lgs. 28/2011 Art.20 del D.Lgs. 199/2021
PAS	impianti agrivoltaici avanzati senza limiti di potenza, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale	Art.6 del D.Lgs. 28/2011
PAS	Impianti fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW , comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, ad eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42/2004), delle aree naturali protette (L. n.394/1991) e dei siti della rete Natura 2000 (DL n.17/2022 convertito dalla L. 34/2022, articolo 9-ter, come modificato dall'art.4 comma 4-bis D.L. 14-4-2023 n.39 introdotto dalla Legge di conversione n.68 del 13/6/2023)	Art.6 del D.Lgs. 28/2011
PAS	Modifiche non sostanziali: interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla PAS di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis	Art. 6 D.Lgs. 28/2011

Impianti soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata			
Iter	Caratteristiche	Riferimento normativo	
<i>DILA</i>	impianti di potenza fino a 1 MW ubicati nelle aree idonee identificate ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021 si applica per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente	Art.4 comma 2-bis, lettera a) del D.Lgs. 28/2011 Art.20 del D.Lgs 199/2021	
<i>DILA</i>	Interventi su impianti esistenti e per modifiche di progetti autorizzati , inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> • impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento (comma 1, lettera b) dell'art. 6bis del D.Lgs. 28/2011); • impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati (comma 1, lettera c) dell'art.6bis). 	Art.6-bis del D.Lgs. 28/2011	
<i>DILA</i>	Casi previsti al comma 1 dell'art.6-bis del D.Lgs. 28/2011; modifiche non sostanziali su impianti esistenti e per modifiche di progetti autorizzati, inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento	Art.6 bis D.Lgs. 28/2011	